



CITTA' DI MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

COPIA

Codice 11040

C.C. Numero 23 del 04-06-12

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE
MODALITÀ DI CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI

Soggetta a controllo [N]

Immediatamente eseguibile [S]

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladodici addì quattro del mese di giugno alle ore 21:30, nella sala delle Adunanze Consiliari, con le formalità disposte dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali e dallo statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti:

ZANANTONI PIETRO STEFANO	P	STUCCHI ANNALISA	P
MORLINI DARIO	P	CREA FRANCESCO	P
RIZZATO SIMONE	A	FOSSATI CARLO	P
STELLA DARIO	P	FIORITO MARIA ARCANGELA	P
CALABRO' AMBROGIO	P	SUPPA ALBERTO	A
BIANCHESSI CARLO	P	PIROVANO MARCELLO	A
VARANO VINCENZO	P	VENDRAMIN ANTONIO MARIA	P
CASTELLANA VIRGINIO ROSARIO	P	DIEGOLI MARCO GIUSEPPE	P
RAGUSI ANTONINO	A	RADAELLI ELISABETTA	P
VANTELLINO ALESSANDRO	P	CAPIZZI LORENZO	A
GAVAZZI LORENZO	P		

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 5

Presiede il DOTT. VANTELLINO ALESSANDRO in qualità di
VICEPRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT. LOPOMO
DOMENICO.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- Gli artt. 8 e 48, comma 2 del D. Lgs 18/08/2000n. 267;--
- gli artt. 2,3,4,9,18 ed art. 118 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- il R.D. 16 marzo 1942 n. 262 – Codice Civile (artt. 14-16, 18-24, 27, 29-32,35-42, 1322,2195,2216,2217);
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 - Legge quadro sul volontariato (artt. 1-3, 5,6,8,9);
- art. 90 commi 24, 25 e 26 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003» - ;
- la L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali);
- la legge Regionale n.1 del 14.02.2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- l’art.2, 2° comma, dello Statuto Comunale che recita “Per il miglior svolgimento dei suoi compiti il Comune di Muggiò... riconosce e valorizza le organizzazioni di volontariato e di cooperazione come soggetti originali di sviluppo ed organizzazione della propria comunità”;

Visto il Regolamento per l’assegnazione di palestre e campi sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C. n.108 del 27.09.2000 e modificato dalla deliberazione di C.C. n.13 del 17.03.2006;

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 90 comma 24 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 e della sopracitata legge regionale, L.R. 14 dicembre 2006, n. 27, l’uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi a tutte le società ed associazioni sportive;
- il Regolamento allegato, disciplina le modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali secondo la normativa suddetta, individuando quali modalità: la gestione in economia, la concessione della gestione a terzi e la concessione di costruzione e gestione degli impianti;

Rilevato che il Regolamento in esame:

- disciplina le modalità di concessione in gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficaria o comunque nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali;
- è espressione e si riconosce nel principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione Italiana attraverso il quale si valorizzano le libere forme associative e l’assolvimento, da parte loro, di compiti di rilevanza sociale;
- è coerente con i principi contenuti nello Statuto Comunale in termini di valorizzazione, sviluppo e senso di appartenenza alla comunità locale di associazioni ed Enti;
- non modifica né sostituisce il Regolamento per l’assegnazione di palestre e campi sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C. n.108 del 27.09.2000 e modificato dalla deliberazione di C.C. n.13 del 17.03.2006, che rimane in vigore;

Considerato che:

- all'interno del Regolamento sono normate modalità nuove di concessione in gestione a terzi degli impianti sportivi, finalizzate sia alla valorizzazione ed ottimizzazione del bene pubblico a beneficio della collettività, sia alla valorizzazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche;
- le modalità di concessione in gestione definite nel Regolamento, si integrano con quelle di gestione direttamente in economia previste nel regolamento di assegnazione degli campi sportivi e palestre, e nel contempo completano il quadro normativo/regolamentare utile per la gestione del patrimonio pubblico relativo agli impianti sportivi.

Dato atto che il testo del “Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali” allegato, è stato sottoposto alla Commissione Consiliare Istruzione Cultura Sport e Tempo Libero nella seduta del 17 aprile 2012 ed alla Commissione per il Regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali, nella seduta del 15 maggio 2012;

Ritenuto di approvare il testo del “Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il prescritto parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'U.M.D. Politiche per la Persona, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Durante la discussione esce dall'aula il Consigliere Gavazzi – Gruppo Consiliare Lega Nord, per cui i presenti risultano in numero di 15

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 15

Previo scomputo degli astenuti: 0

Votanti n. 15

Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 0

DELIBERA

1. **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa il “Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali” quale parte integrante e sostanziale al presente atto;

INDI

VOTAZIONE per alzata di mano:

Presenti n. 15

Previo scomputo degli astenuti: 0

Votanti n. 15


Voti favorevoli n. 15

Voti contrari n. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Allegati: - Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali



COMUNE DI MUGGIO'
Provincia di Monza e Brianza

**UMD POLITICHE PER LA PERSONA
AREA PROMOZIONE SPORT, BENESSERE ED EVENTI
SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO**

**Regolamento per la disciplina delle modalità di
concessione in gestione degli impianti sportivi
comunali**

INDICE

- ART. 01 - OGGETTO pag. 3
- ART. 02 – DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO pag. 3
- ART. 03 – LEGENDA pag. 3
- ART. 04 - FINALITÀ pag. 4
- ART. 05 - AMBITO DI APPLICAZIONE pag. 5
- ART. 06 – QUADRO DELLE COMPETENZE pag. 5
- ART. 07 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE pag. 5
- ART. 08 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE pag. 5
- ART. 09 – COMPETENZE DEL DIRIGENTE pag. 5
- ART. 10 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI: DIRETTAMENTE IN ECONOMIA E IN CONCESSIONE IN GESTIONE pag. 6
- ART. 11 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA pag. 7
- ART. 12 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI (SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE) ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA pag. 8
- ART. 12 BIS – CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DI COSTRUZIONE pag. 9
- ART. 13 – BAR ED ESERCIZI PUBBLICI pag. 11
- ART. 14 - VIGILANZA e CUSTODIA pag. 11
- ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA pag. 12
- ART. 16 - TUTELA DEI DATI pag. 12
- ART. 17 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI pag. 12
- ART. 18 – REVOCA DELLE CONCESSIONI pag. 12
- ART. 19 – TARIFFE PER L'USO DI IMPIANTI SPORTIVI pag. 13
- ART. 20 - CANONE pag. 13
- ART. 21 – DURATA e RIPETIZIONE pag. 13
- ART. 22 – SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO pag. 14
- ART. 23 - CONTABILITA' E RENDICONTO pag. 14
- ART. 24 – RINVIO pag. 14
- ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE pag. 14
- ART. 26 – NORME TRANSITORIE pag. 14

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina in attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2003») e della L.R. 14 dicembre 2006, n. 27 (Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali) le modalità di concessione in gestione di impianti sportivi di proprietà, anche superficiaria o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale al fine di migliorare, attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

ART. 2 - DEFINIZIONE DI IMPIANTO SPORTIVO

Ai fini del presente Regolamento, si intende per "Impianto Sportivo" (come da norme CONI per l'impiantistica sportiva – deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008) il luogo opportunamente conformato ed attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva in condizione di igiene e sicurezza per tutti gli utenti (atleti, giudici di gara, personale addetto, spettatori).

L'impianto è composto dalle seguenti parti funzionali (per la definizione è essenziale la presenza dello spazio di attività):

- a) spazi per attività sportiva (campi, piste e relativi percorsi);
- b) servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, locali per il primo soccorso, ove previsti, e cassetta di primo soccorso, deposito attrezzi, uffici amministrativi, parcheggi e relativi percorsi);
- c) impianti tecnici (riscaldamento, idrosanitario, ventilazione, illuminazione, emergenza, segnalazione);
- d) spazi per il pubblico (posti spettatori, servizi igienici, parcheggi e relativi percorsi);
- e) servizi connessi all'esercizio dell'attività sportiva quali: sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande secondo quanto previsto dalla L.R. n.6 del 2 febbraio 2010, una attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate e secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni, impianti pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno.

ART. 3 – LEGENDA

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per «**Amministrazione**», il Comune di Muggiò;
- b) per «**concessionario**» colui che riceve una concessione dalla Pubblica Amministrazione;
- c) per «**impianto sportivo**», il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportiva, di proprietà, anche superficiaria, comunale sia in diretta gestione che concessione della gestione a terzi, sia in uso di istituzioni scolastiche;
- d) per «**attività sportiva**», la pratica di una o più discipline sportive svolta a livello

agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;

- e) per «**forme di utilizzo**» e «**forme di gestione**», rispettivamente le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la concessione in gestione a terzi;
- f) per «**assegnazione in uso**» il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di uno spazio attrezzato all'interno di un impianto sportivo, per lo svolgimento di determinate attività, nel rispetto delle priorità indicate nel presente Regolamento;
- g) per «**concessione in gestione**», il provvedimento con il quale l'Amministrazione affida la gestione di un impianto sportivo;
- h) per **autorizzazione**, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- i) per «**tariffa**», la somma che l'utente deve versare all'Amministrazione Comunale o al concessionario per l'utilizzo dell'impianto;
- j) per impianto «**privo di rilevanza economica** », quello il cui costo di gestione non è coperto dagli introiti che le attività in esso svolte riescono a produrre;
- k) per impianto avente «**rilevanza economica**», quello in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione Comunale;
- l) per «**corrispettivo**», l'importo che l'Amministrazione Comunale può corrispondere al concessionario o al gestore dell'impianto;

ART. 4 – FINALITÀ'

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di un'organizzazione delle risorse rinvenibili nel territorio volta a valorizzare il sistema di rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

La concessione in gestione degli impianti sportivi comunali è finalizzata a realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:

- a) concorrere in modo determinante alla promozione ed al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dagli impianti sportivi;
- b) dare piena attuazione all'articolo 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;
- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione dei servizi con la collaborazione di associazioni e

società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi;

d) favorire attraverso il coinvolgimento delle Associazioni sportive locali forme di gestione degli impianti con una progressiva riduzione degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Al fine di rendere attiva la pratica sportiva, con particolare riferimento alle giovani generazioni ed a persone diversamente abili, la gestione degli impianti dovrà avvenire secondo criteri di efficienza, funzionalità, qualità, economicità, partecipazione, trasparenza e non discriminazione.

ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con riferimento alle disposizioni contenute nelle specifiche normative, il presente regolamento disciplina le modalità di concessione in gestione a soggetti terzi degli impianti sportivi di proprietà comunale indicati nell'allegato "A", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Gli impianti indicati nell'allegato "A" si intendono aggiornati al Sarà compito della Giunta Comunale aggiornare lo stesso qualora vengano realizzati nuovi impianti o dismessi alcuni degli esistenti.

Le palestre scolastiche, destinate in via prioritaria all'attività della scuola di appartenenza, nelle fasce orarie libere, sono utilizzabili anche per l'attività sportiva della collettività, previo parere favorevole della Dirigenza Scolastica competente.

ART. 6 – QUADRO DELLE COMPETENZE

Sono competenti in materia di impianti sportivi, ciascuno per la parte indicata nei successivi articoli, i seguenti Organi:

- Il Consiglio Comunale;
- La Giunta Comunale;
- Il Dirigente;

ART. 7 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Spettano al Consiglio Comunale poteri di indirizzo, programmazione e controllo quali:

- la individuazione degli indirizzi generali per lo sviluppo della rete degli impianti sportivi cittadini al fine di razionalizzare il loro utilizzo e permettere una ottimale programmazione delle attività sportive;

ART. 8 – COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

Spetta alla Giunta Comunale:

- definire, previo parere non vincolante del concessionario, le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
- classificare l'eventuale rilevanza economica degli impianti, individuare gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive, approvare i relativi schemi di convenzione-tipo relativi alla concessione in uso ed alle forme di concessione in gestione per gli impianti,

ART. 9 – COMPETENZE DEL DIRIGENTE

Spetta al Dirigente:

- provvedere alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi, in relazione all'attività scolastica, per le attività di base e per gli allenamenti a supporto dell'attività agonistica, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per l'assegnazione di palestre e campi sportivi comunali approvato con deliberazione di C.C. n.108 del 27.09.2000 e modificato dalla deliberazione di C.C. n.13 del 17.03.2006;
- stipulare le convenzioni con i gestori degli impianti sportivi;
- esercitare ogni altro compito gestionale relativo all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale secondo le rispettive competenze;

ART. 10 – MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI: GESTIONE IN ECONOMIA, CONCESSIONE DELLA GESTIONE A TERZI E CONCESSIONE DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI

La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante concessione in gestione a terzi.

Le modalità di concessione in gestione dovranno prevedere una differenziazione della procedura di selezione a seconda che si tratti di un impianto senza rilevanza economica o di un impianto con rilevanza economica.

L'Amministrazione Comunale, gestisce gli impianti sportivi direttamente in economia, mediante provvedimenti di assegnazione in uso e di autorizzazione, in modo saltuario e per la stagione agonistica ed amatoriale, così come disciplinato dal Regolamento già approvato con deliberazione di C.C. n.108 del 27.09.2000 e modificato dalla deliberazione di C.C. n.13 del 17.03.2006. Nei provvedimenti di assegnazione di cui sopra, verranno definiti in modo dettagliato gli obblighi dell'assegnatario, incluso l'impegno ad effettuare la piccola manutenzione dell'impianto assegnato.

La concessione in gestione per gli impianti senza rilevanza economica è affidata a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed a Federazioni sportive nazionali dotati di idonea capacità tecnica e viene attuata, mediante concessione in gestione ai sensi della L.R 14 dicembre 2006 n. 27 e s.m.i., ai soggetti di cui sopra che abbiano significativo radicamento territoriale, che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare in base a quanto stabilito dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

La concessione in gestione viene disciplinata da una convenzione che regola i reciproci impegni.

La concessione in gestione per gli impianti con rilevanza economica è affidata, mediante procedura ad evidenza pubblica a società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, a Federazioni sportive nazionali e società a loro affiliate, società professionistiche, società di gestione impianti dotati di idonea capacità tecnica/imprenditoriale, che dimostrano di possedere i requisiti tecnici necessari.

Le procedura di affidamento per la concessione in gestione dovrà avvenire secondo

quanto previsto dal Regolamento comunale per la disciplina di lavori, servizi e forniture in economia, già approvato con deliberazione di C.C. n.66 del 17.11.2009 e in base a quanto previsto dal Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

~~La concessione in gestione per gli impianti con rilevanza economica può prevedere la concessione in gestione a terzi di costruzione degli impianti. Essa si attua, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di appalti, qualora si prevedano interventi di ampliamento e riqualificazione rilevanti connessi agli impianti sportivi ed eventuali nuove costruzioni.~~

ART. 11 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

La concessione in gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica , può essere concessa ai soggetti di cui all'art. 10 comma 3 che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alla attività da realizzare. La capacità operativa è valutata considerando i seguenti criteri: esperienza nel settore, capacità gestionale, radicamento sul territorio, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati, compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune.

Lo statuto o l'atto costitutivo del concessionario dovranno contenere: l'assenza di finalità di lucro; democraticità della struttura; elettività e gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, obbligo di redazione del bilancio o rendiconto economico- finanziario.

Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Muggiò attiva, nel rispetto della vigente normativa L.R 14 dicembre 2006 n. 27 e s.m.i., idonea procedura selettiva in base ai seguenti criteri prioritari che prevedono:

- a) radicamento delle Società sportive ove esiste l'impianto;
- b) svolgimento di attività volte alla promozione, alla valorizzazione della pratica sportiva ed alla diffusione della cultura e dei valori dello sport, quale strumento di formazione, socializzazione e comunicazione ;
- c) uso prevalente dell'impianto, intendendo per prevalente una percentuale almeno del 65% sull'uso complessivo.
- d) forme aggregate di gestione fra le società sportive (es. raggruppamenti di più Associazioni) che non perseguono fini commerciali e lucrativi;

Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.

La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione relativo alla concessione in gestione del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata della concessione;
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

La concessione, del presente articolo, dovrà, in particolare, prevedere:

- a) l'eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) intestazione e pagamento di tutti gli oneri relativi alle utenze e consumi;
- c) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
- d) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- e) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione e/o organizzate dalle scuole;
- f) la riserva per attività sportive agonistiche il cui svolgimento sia compatibile con le attrezzature presenti nell'impianto sportivo;
- g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

Il concessionario può procedere all'assegnazione degli impianti ad Associazioni/Società sportive, con l'applicazione e nel rispetto delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Il concessionario è tenuto secondo quanto definito nella concessione a ricevere le domande di uso degli impianti, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune. Il piano delle assegnazioni dovrà essere formulato a cura del concessionario con priorità per le richieste delle Associazioni/società della Città di Muggiò.

ART. 12 – MODALITA' PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI (SOCIETA'/ASSOCIAZIONI SPORTIVE) ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

La concessione in gestione a terzi ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica è attuata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.

Si intendono come impianti sportivi con rilevanza economica quelli che hanno in sé un potenziale sviluppo in termine di produzione di utili per attività in essere già progettate (locali bar) o la previsione di sviluppo di nuovi impianti al suo interno. Nello specifico :

- a) impianti sportivi complessi, anche con differenti finalizzazioni di attività sportive, che richiedano una gestione unitaria e secondo standard operativi omogenei, nei quali siano previste attività commerciali o di somministrazione di alimenti e bevande disciplinati dalla normativa vigente;
- b) impianti sportivi singoli con complessità strutturale e gestionale che richiedano la realizzazione di eventuali lavori di miglioria o la realizzazione di investimenti per

opere ulteriori da parte del concessionario stesso.

La selezione di cui sopra, è realizzata mediante bando pubblico come modalità di pubblicità della procedura di selezione, idonea a garantirne l'effettiva conoscenza a tutti i soggetti interessati, nel rispetto dei principi di pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, ~~proporzionalità e trasparenza, anche in base a quanto previsto dal~~ Regolamento comunale per la disciplina di lavori, servizi e forniture in economia, già approvato con deliberazione di C.C. n.66 del 17.11.2009 e dal Codice degli appalti pubblici approvato con D.lgs n.163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Al bando possono partecipare, anche in forma aggregata, società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, a Federazioni sportive nazionali e società a loro affiliate, società professionistiche, società di gestione impianti dotati di idonea capacità tecnica/imprenditoriale.

Il bando pubblico per la selezione del concessionario dovrà contenere i seguenti criteri: esperienza nel settore sportivo, capacità gestionale, radicamento sul territorio, affidabilità economica, qualificazione professionale degli istruttori, allenatori ed operatori utilizzati, compatibilità dell'attività esercitata con quella praticabile nell'impianto, organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani, servizi prestati al Comune, offerta a rialzo sul canone.

La Giunta Comunale approva lo schema tipo della convenzione e provvede a definire, in particolare:

- a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
- b) gli indicatori di efficienza gestionale;
- c) la durata della concessione, che verrà indicata nel bando di gara;
- d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell'impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva.

La concessione di cui al presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

- a) l'eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario;
- b) una polizza fideiussoria a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;
- c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall'Amministrazione e/o organizzate dalle scuole;
- d) la riserva per attività sportive agonistiche il cui svolgimento sia compatibile con le attrezzature presenti nell'impianto sportivo;
- e) intestazione e pagamento di tutti gli oneri relativi alle utenze e consumi;
- f) la spettanza delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
- g) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

Il concessionario può procedere all'assegnazione degli impianti ad Associazioni/Società sportive, con l'applicazione e nel rispetto delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale. Il concessionario è tenuto secondo quanto definito nella concessione a ricevere le domande di uso degli impianti, a istruire il piano di utilizzo e a comunicarlo al Comune. Il piano delle assegnazioni dovrà essere formulato a cura del concessionario con priorità per le richieste delle Associazioni/società della Città di Muggiò.

ART. 12 BIS – CONCESSIONE IN GESTIONE A TERZI DI COSTRUZIONE

La concessione in gestione a terzi ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica può prevedere la concessione in gestione a terzi di costruzione.

La concessione in gestione a terzi di costruzione degli impianti sportivi si effettua tramite una procedura di evidenza pubblica ai sensi di legge ed è regolata dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i e dal D.p.r. 5 ottobre 2010 n. 207, e prevede interventi di ampliamento e riqualificazione rilevanti connessi agli impianti sportivi e/o eventuali nuove costruzioni .

Il bando per la concessione e per la scelta del concessionario dovrà prevedere,:

- la presentazione di un progetto, conforme alle linee progettuali indicate nel bando, che descriva le opere di sviluppo e miglioramento sull'impianto e contenga il piano delle attività, in accordo con le esigenze di utilizzo e di sviluppo dell'attività sportiva, comprensivo di tutti gli elementi utili a permettere la valutazione dell'investimento e dei costi di attivazione e gestione.
- La presentazione di un piano economico redatto sulla base dei dati gestionali, dei costi di investimento e delle attività potenzialmente reddituali che deve costituire elemento indispensabile per la scelta del contraente ed in particolare per il calcolo della durata della concessione che dovrà essere commisurata all'investimento sostenuto dal concessionario o al canone concessorio.

Il bando per la concessione dovrà contenere i seguenti criteri /indicatori utili per la valutazione:

- a) competenza professionale e valore sociale in campo sportivo: esperienza nel settore, valore agonistico, qualificazione professionale e competenze dei Dirigenti e degli istruttori, allenatori e operatori utilizzati, compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto ed organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- b) competenza organizzativa e affidabilità economica: esperienza gestionale, innovazione imprenditoriale, stabilità economica, garanzie patrimoniali e finanziarie, capacità di indebitamento;
- c) validità del progetto: il gestore può proporre migliorie rispetto alle indicazioni progettuali indicate nel bando e nei limiti indicati nello stesso;
- d) migliore offerta rispetto alle condizioni economiche e proposte di modifica della durata della concessione.

Il progetto relativo ai lavori a carico del concessionario dovrà essere sottoposto alla valutazione e parere della UMD Tecnica.

Le nuove eventuali strutture realizzate previa autorizzazione e successiva verifica dei competenti Uffici tecnici dell'Amministrazione Comunale si intendono acquisite di proprietà del Comune di Muggiò ai sensi della normativa vigente.

ART. 13 - BAR ED ESERCIZI PUBBLICI

Il concessionario potrà gestire direttamente l'eventuale servizio bar e ristoro od affidarlo a terzi, nel rispetto di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalle norme commerciali, dalle norme igienico sanitarie e dalle norme relative alla disciplina sulla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, fornito dei necessari permessi previsti; nel caso di affidamento a terzi il soggetto convenzionato dovrà darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione Comunale per la necessaria e preventiva autorizzazione.

Il gestore si obbliga a tenere l'Amministrazione sollevata da ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per tutti gli atti ed i fatti che ne dovessero derivare.

L'eventuale servizio bar e ristoro sarà soggetto a tutte le prescrizioni di legge, dovrà essere riservato ai frequentatori e accompagnatori dell'impianto ai sensi dell'articolo 3 comma 6 lettera d della legge 25 agosto 1991 n. 287.

ART. 14 – VIGILANZA e CUSTODIA

Il concessionario è tenuto al corretto uso dell'impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento.

Il concessionario della gestione ed uso dell'impianto è tenuto a vigilare e a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che vi si svolge.

Il concessionario della gestione, chi ne fa uso e l'Amministrazione hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze, normate nella concessione.

Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza del complesso sportivo, degli impianti delle attrezzature, nonché dell'apertura e della chiusura dello stesso mediante proprio personale.

Il concessionario si assume in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.

I poteri di vigilanza e controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, responsabilità che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari.

ART. 15 - VERBALE DI CONSEGNA E STATO DI CONSISTENZA

Al momento della consegna dell'impianto verrà redatto, in contraddittorio tra Comune e soggetto gestore, un verbale di consegna che conterrà lo stato di consistenza dell'impianto, compreso l'inventario dei beni mobili e gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati dall'Area tecnico Manutentiva, corredate da materiale fotografico.

Il verbale sarà redatto da parte del Responsabile dell'Ufficio tecnico comunale o suo delegato, il quale è responsabile degli adempimenti di legge in materia di certificazione, agibilità e sicurezza degli impianti sportivi.

ART. 16 - TUTELA DEI DATI

I dati forniti dai soggetti previsti dal presente regolamento verranno trattati in conformità a quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, intitolato "Codice in materia di protezione dei dati personali") e nel perseguimento delle finalità istituzionali per le quali sono stati raccolti. Il titolare del trattamento dei dati della concessione è il Comune.

La comunicazione dei dati potrà essere fatta unicamente ad altri soggetti pubblici che ne facciano richiesta scritta, previa verifica dell'interesse pubblico e non solo che ne giustifica la richiesta.

ART. 17 – SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

La sospensione è prevista, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti siano resi non agibili.

Per la sospensione di cui sopra, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari.

ART. 18 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nelle convenzioni sottoscritte, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

Il Comune ha facoltà di revocare la relativa concessione, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della legge 241/90 e s.m.i., quando:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- d) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- e) per assegnazioni dell'impianto sportivo che sono in contrasto con le finalità di utilizzo dell'impianto stesso;

- f) per assegnazioni dell'impianto sportivo in prevalenza ad Associazioni/Società non del territorio pur in presenza di richieste pervenute da Associazioni/Società della Città di Muggiò.
- g) la manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto nella concessione;

ART. 19 – TARIFFE PER L'USO IMPIANTI SPORTIVI

Le tariffe, determinate dalla Giunta Comunale, previo parere non vincolante del concessionario, vengono richieste e introitate direttamente dal gestore dell'impianto (ai sensi dell'art. 117 del Dlgs n. 267/2006 – Testo Unico degli Enti Locali).

Solo nei casi di gestione diretta dell'impianto, da parte dell'Amministrazione Comunale, e quindi di assegnazione in uso o autorizzazione all'uso degli impianti in modo saltuario e/o per la stagione agonistica a utenti e Associazioni, le tariffe sono introitate dall'Amministrazione.

ART. 20 – CANONE

Nei casi previsti il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto concessorio dalla Giunta Comunale in base alla tipologia e all'importanza dell'impianto da affidarsi.

Il canone determinato, dovrà essere rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT.

ART. 21 – DURATA E RIPETIZIONE

A) **DURATA**: la durata delle concessioni disciplinate dal presente regolamento è di norma triennale e ripetibile per un ulteriore periodo di uguale durata, previa verifica della convenienza e del pubblico interesse.

La buona gestione e conduzione dell'impianto dato in concessione è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima.

La durata della concessione può avere anche una durata maggiore, nel rispetto di un periodo massimo di 20 anni, a fronte di opere di valorizzazione degli impianti effettuate a proprie spese da parte dei concessionari. La valorizzazione si può concretizzare nella realizzazione di migliorie, adattamenti ristrutturazioni o manutenzioni straordinarie dell'impianto e opere di particolare rilevanza e nuove costruzioni, autorizzate dagli uffici comunali competenti.

B) **RIPETIZIONE** : la concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste nella precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. In caso di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà relazionare in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare le fonti attivate per il finanziamento degli oneri di gestione e degli eventuali investimenti, anche attraverso la presentazione dei bilanci societari.

Il concessionario dovrà far pervenire, all'Amministrazione Comunale, richiesta di rinnovo entro 180 giorni dalla scadenza della concessione.

Il concessionario potrà richiedere il rinnovo anticipato della concessione, con la conseguente revisione delle condizioni della stessa, qualora proponga nuovi interventi di opere e ristrutturazioni, di interesse per la Città, tali da dover comportare una maggior

durata della concessione per poter consentire l'ammortamento dell'investimento proposto fermo restando quanto previsto dal primo comma della lett. B) del presente articolo.

ART. 22 SFRUTTAMENTO PUBBLICITARIO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

Lo sfruttamento pubblicitario degli impianti sportivi e degli spazi espositivi, è esercitato dal concessionario secondo modalità e criteri definiti con atto di concessione di Giunta Comunale.

Il concessionario della gestione stipulerà contratti pubblicitari di interesse locale negli spazi pubblici concessi, di durata non superiore a quella della concessione in gestione. L'Amministrazione Comunale, nell'atto concessorio, potrà valutare una percentuale relativa alla sponsorizzazione ottenuta dal concessionario, sia a titolo oneroso che di servizi.

ART. 23 - CONTABILITA' E RENDICONTO

Per tutti gli impianti sportivi in concessione, i gestori dovranno presentare rendiconto annuale delle spese e delle entrate relative alla gestione dell'impianto.

La contabilità relativa all'eventuale attività commerciale va separata da quella istituzionale e presentata con nota integrativa dal concessionario.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati nell'anno concluso e un prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 24 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge e i regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ART. 25 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

ART. 26 - NORME TRANSITORIE

Restano in vigore le convenzioni in corso alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

ALLEGATO "A"

TIPO DI IMPIANTO SPORTIVO	Privi di rilevanza economica	Con rilevanza economica
Palazzetto dello Sport F. Parri in Via Monte Grappa presso l'Istituto "M.L. King"	X	
ITC Pace in Via Monte Grappa presso l'Istituto "M.L. King": pista di Atletica e Campo Sportivo	X	
Palestra F.Coppi in Via Fratelli Cervi presso la Scuola Primaria A. Negri	X	
Palestra C. Urbani in Via S. Rocco presso la Scuola Secondaria di Primo grado Urbani	X	
Palestra A. Casati in Via 1° Maggio presso la Scuola Primaria A. Casati	X	
Palestra A. De Gasperi in Via Ricostruzione presso la Scuola Primaria A. De Gasperi	X	
Palestra E. De Amicis in Via Collodi presso la Scuola primaria E. De Amicis	X	
Stadio Superga 1949 e campo Scirea all'interno del Parco di Via Milano	X	
Campo sportivo in Via 1° Maggio/XXV Aprile	X	



CITTA'
DI
MUGGIO'

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza Matteotti n. 1 – Cap 20835 – Telefono 039 2709.1 – Telefax 039 792985

E-mail culturaesport@comune.muggio.mb.it – PEC: comune.muggio@pec.regione.lombardia.it

Sito internet: www.comune.muggio.mb.it - C.F. 02965420157 – P.I. 00740570965

UMD POLITICHE PER LA PERSONA
AREA PROMOZIONE, SPORT E BENESSERE ED EVENTI
SERVIZIO CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 04.06.2012

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la disciplina delle modalità di concessione in gestione degli impianti sportivi comunali.

La sottoscritta Lucia Negretti, Dirigente dell'UMD Politiche per la Persona esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs n.267/2000.

Muggiò 29-05-2012

Il Dirigente
UMD Politiche per la Persona
Dr.ssa Lucia Negretti



CITTA' DI MUGGIO'
Provincia di Monza e della Brianza

Atto C.C. n. 23 del 04-06-12

Letto, confermato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE
F.to DOTT. VANTELLINO ALESSANDRO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per 15 giorni consecutivi.

Muggiò, 15 Giu 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Muggiò, 15 Giu. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. LOPOMO DOMENICO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta **esecutiva**, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

il giorno _____.

Muggiò,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. LOPOMO DOMENICO